

Il regionalismo differenziato: tra teoria e (faticosa) attuazione pratica¹

SOMMARIO

Nel contributo si analizzano alcuni aspetti del processo di attuazione del c.d. regionalismo differenziato (siccome disciplinato dall'art. 116 Cost.), che ha avuto un inatteso e decisivo progresso nel finale della scorsa legislatura ed ha visto, nel febbraio 2018, la stipula di accordi preliminari (c.d. pre-intese) tra il Governo statale e gli esecutivi delle regioni che hanno esercitato l'iniziativa (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

In attesa che il processo di trasferimento delle ulteriori competenze normative e amministrative alle regioni richiedenti si completi con la firma delle intese e il passaggio parlamentare, residuano, intorno ai precitati accordi preliminari e al complessivo processo di trasferimento di competenze, questioni e aspetti problematici di natura costituzionale cui il *paper* cerca di dare una risposta.

¹ Federico Furlan - Professore Associato in Diritto costituzionale presso l'Università di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano, e-mail: federico.furlan@unimib.it

1. Premessa

All'interno della corposa riforma costituzionale del Titolo V varata nel 2001 una delle assolute novità è stata rappresentata dalla modifica del testo dell'art. 116 Cost.: si è introdotta di una disposizione (il terzo comma) con la quale si è riconosciuta alle Regioni ordinarie la possibilità di accedere a forme e condizioni differenziate di (non meglio specificata) autonomia in tutte le materie di potestà concorrente tra stato e regioni e in alcune (poche) materie di potestà statale esclusiva.

La più parte dei commentatori ha sostenuto, nei commenti a caldo, che questa norma costituiva uno degli elementi più innovativi della riforma; si è, infatti, sottolineato, come l'introduzione di elementi di asimmetria, sulla falsariga del modello spagnolo e in linea di tendenza con l'evoluzione del moderno federalismo belga e canadese, per un verso certifichi il raggiungimento di un maturo regionalismo e, per altro verso, potrebbe consentire di valorizzare al meglio le differenze tra i territori regionali.

Se pure non è mai stata approvata una normativa di attuazione dell'art. 116, comma 3, cost. (e secondo la dottrina questo consentirebbe una maggiore flessibilità procedimentale), tuttavia la mancata attuazione della disposizione in esame è, ad oggi, dipesa più da cause politiche che da inestricabili problemi di carattere giuridico: il governo e gli apparati ministeriali hanno, infatti, chiuso per lungo tempo la porta ai timidi tentativi mossi (a partire dal 2003) da alcune Regioni del Nord di aprire dei tavoli negoziali preparatori ad una successiva intesa.

Sullo sfondo si pone la questione di un eventuale diritto delle regioni all'apertura delle trattative, che appare difficilmente sostenibile se si ritiene applicabile *tout court* il modello rappresentato dalle intese tra stato e confessioni religiose acattoliche (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. del 52 del 2016 che ha definito l'avvio delle trattative come atto politico).

Solo nell'autunno del 2017 (e della XVII legislatura) - anche a seguito dello svolgimento di due referendum popolari (in Lombardia e Veneto) che hanno visto una forte partecipazione - il Governo Gentiloni ha aperto dei tavoli negoziali con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che si sono conclusi nel febbraio scorso con la stipulazione (il 28 febbraio) di pre-intese di carattere assai generale corredate da cinque allegati (uguali per tutte e tre le regioni) relativi a quelle materie nelle quali le parti sembrano avere raggiunto un punto di accordo (più o meno dettagliato).

Altre Regioni hanno, in seguito a questi risultati, manifestato concreto interesse all'apertura di tavoli negoziali per stipulare con il Governo analoghi accordi da presentare alle Camere per l'approvazione finale. Il termine della legislatura, le difficili negoziazioni per la formazione del

nuovo Governo e la precedenza di altri fascicoli nelle priorità governative hanno, per il momento, fatto slittare la conclusione di una vera intesa tra gli esecutivi (nazionale e regionali) ma nell'autunno si attendono ulteriori novità dal momento che una delle forze politiche oggi al Governo si è sempre schierata in modo aperto per una concretizzazione delle procedure previste dall'art. 116 Cost..

In questo quadro in divenire, il paper si propone di indagare alcuni profili critici della vicenda del regionalismo differenziato sotto alcuni punti di osservazione: dal punto di vista dei presupposti sostanziali e procedimentali individuati dall'art. 116, comma 3, Cost. per poter accedere alle ulteriori forme di autonomia (rispetto dell'art. 119 Cost.; parere degli enti locali; rapporti tra intesa e legge di approvazione; contenuti necessari dell'intesa), sul versante delle possibili competenze oggetto di conferimento (legislativa; amministrativa; finanziaria), dal lato del valore da annettere alle pre-intese siglate il 28 ottobre 2018 e, infine, sotto l'aspetto finanziario (ovvero del trasferimento delle risorse nelle materie oggetto di devoluzione). Uno sguardo d'insieme, da ultimo, è dedicato alle esame degli aspetti di criticità rinvenibili nel processo di attuazione in atto, con particolare attenzione all'assenza di elementi di differenziazione e al contenuto delle pre-intese.

2. Presupposti sostanziali per l'accesso alle forme di autonomia differenziata

Principiando la nostra analisi dai presupposti sostanziali, si deve osservare che oltre alle materie nelle quali è possibile richiedere le ulteriori forme di autonomia, l'unico limite di merito declinato dall'art. 116 Cost. è rappresentato dal *“rispetto dei principi di cui all'art. 119”*.

La principale legge di attuazione dell'art. 119 Cost., la legge 42/2009, contiene una disposizione di attuazione in merito (l'art. 14) che, peraltro, si limita a precisare quanto segue: *“Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”*. Non può revocarsi in dubbio, quindi, che, come aveva sostenuto parte della dottrina (Caravita 2002), al conferimento di nuove competenze debba corrispondere un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive per gli enti regionali, individuate sia attraverso un autorizzato incremento della fiscalità regionale, sia in termini di maggiori trasferimenti erariali dallo Stato (*contra* Palermo 2003).

Ma dall'art. 119 non discende solo l'obbligo per lo Stato di finanziare in modo adeguato le nuove competenze ma anche un limite alle Regioni nell'accesso alla procedura concertativa: siamo, infatti, dell'opinione che, alla luce della riforma dell'art. 81 Cost. e dell'introduzione della

regola dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali (da ultimo con l'art. 1, comma 466, della legge di bilancio 2016), le Regioni che intendano ottenere ulteriori forme di autonomia con la procedura dell'art. 116 Cost. debbano avere i conti in ordine e non presentare squilibri o situazioni di dissesto finanziario.

Riteniamo, in tal modo, di aderire all'autorevole dottrina secondo la quale "il rispetto dell'art. 119 Cost. impone e giustifica non solo la verifica della sostenibilità finanziaria da parte della Regione richiedente in relazione, innanzitutto, alla prova dell'esistenza di un bilancio non in deficit, ma altresì la previsione di vincoli statali alle politiche di spesa, nonché di adeguati strumenti di controllo e di rendiconto circa la gestione delle risorse da parte delle Regioni nelle materie di nuova competenza" (Morrone, 2007).

3. Profili procedimentali

La mancanza di una normativa di attuazione dell'art. 116 Cost. [che, peraltro, non appare necessaria essendo l'art. 116, comma 3, auto-applicativo come sostenuto dalla miglior dottrina (Cecchetti 2002, Chessa 2017)] consente, come precedentemente affermato, una certa discrezionalità (tutta politica) nella gestione delle trattative e nella redazione delle intese.

Invero, una disposizione statale di attuazione avente natura procedimentale è stata approvata: l'art. 1, comma 571, della legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013, n. 147) ha, infatti, stabilito che *"anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Siamo dell'avviso che le Regioni avrebbero potuto approvare una legge di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. per disciplinare gli aspetti procedurali di propria competenza (iniziativa, passaggi consiliari, coinvolgimento enti locali, parere CAL) ma nessuna Regione ha fatto ricorso allo strumento legislativo.

Dalla procedura delineata in modo stringato dall'art. 116 Cost. emergono alcuni snodi procedimentali che generano problemi interpretativi, che esamineremo partitamente.

3.1. Modalità dell'iniziativa regionale

In linea teorica la locuzione “iniziativa della Regione interessata” potrebbe essere interpretata in due diversi modi:

- a) come generica facoltà di attivare in modo informale il procedimento concertativo che condurrà all’intesa (e dunque in senso a-tecnico), tramite interlocuzione con il Governo nazionale;
- b) come “iniziativa legislativa” in senso tecnico ovvero, ai sensi dell’art. 121, comma 2, Cost. come proposta di legge approvata dal Consiglio regionale di iniziativa regionale contenente il testo dell’intesa.

A fronte di una dottrina maggioritaria (Anzon 2008, Chessa 2017, Piccirilli 2018) secondo la quale la seconda interpretazione sarebbe da preferirsi per diversi ordini di motivi, la legge di stabilità 2014 aveva sposato la prima delle due possibili interpretazioni e la prassi seguita nella scorsa legislatura per avviare il percorso di differenziazione ha avallato quest’ultima lettura.

Peraltro, se pure l’art. 116, comma 3, Cost. delinea un procedimento di modificazione negoziata delle competenze statuali e regionali nel quale la partecipazione dei legislativi è imprescindibile, tuttavia gli attori del procedimento non possono non essere gli esecutivi soprattutto per quanto concerne il versante statale dal momento che, soprattutto per quanto concerne le materie di potestà concorrente, sono prevalentemente competenze amministrative ad essere oggetto di trasferimento.

Agli organi legislativi (parlamento e assemblee regionali) spetterà, in ogni modo, l’ultima parola: se le Camere sono chiamate a ratificare con legge l’intesa, ai Consigli regionali non può non competere la decisione finale se procedere o meno ai nuovi trasferimenti di competenze.

3.2. La stipula di accordi preliminari tra Governo e Giunta e l’intesa definitiva

La presenza di accordi preliminari all’intesa non è indicata nel testo costituzionale e rappresenta la novità innestata dalla prassi applicativa. Non vi sono, peraltro, motivi per dubitare della legittimità di tali accordi che rappresentano una base negoziale per la successiva intesa.

D’altro canto non si può neppure ritenere che tali accordi preliminari possiedano il valore giuridico del contratto preliminare di diritto privato: queste pre-intese non possono in alcun modo vincolare alla sottoscrizione della futura intesa, i cui contenuti definitivi restano nella disponibilità degli attori istituzionali.

Inoltre, se pure detti accordi presentano un livello di dettaglio e di specificazione piuttosto elevato, appare necessario che le parti addivengano alla stipula di un documento finale che si auto-definisca intesa da trasfondere nella successiva legge (Nastasi 2018). Da parte delle Regioni coinvolte sono state sottoposte al nuovo Governo giallo-verde ulteriori richieste tese ad ampliare sia le materie sia le funzioni da trasferire (in particolare negli ambiti della protezione civile, del

governo del territorio, delle grandi reti di trasporto, dell'istruzione e ricerca scientifica, dell'ordinamento sportivo).

E' possibile che le pre-intese subiscano delle modificazioni (con ulteriori trasferimenti alle Regioni richiedenti), anche se, allo stato, non sembrano attese grosse rivoluzioni.

Una volta che il testo dell'intesa è stato negoziato dalla Giunta regionale, dovrà ricevere formale approvazione da parte dell'organo legislativo regionale, dal momento che viene coinvolta la potestà legislativa ed amministrativa dell'ente. Così, correttamente l'art. 14.3 lett. g) dello Statuto lombardo prevede che spetti al Consiglio regionale *“deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*.

L'assenso consiliare all'intesa avviene sotto le vesti dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo regionale, della proposta di legge diretta al Parlamento statale (121, II co., Cost.) che recepisce il testo dell'intesa raggiunta tra gli Esecutivi.

3.3. La consultazione degli enti locali

La stringata formula costituzionale “sentiti gli enti locali” lascia aperte una serie di questioni: si tratta di parere solo obbligatorio oppure anche vincolante? Gli enti locali devono essere chiamati a partecipare direttamente oppure attraverso il Consiglio delle autonomie locali? Possono essere previste forme (concorrenti o alternative) di partecipazione dal basso, facendo esprimere il corpo elettorale regionale attraverso un referendum consultivo? In quale fase del procedimento di intesa gli enti, comunque individuati, debbano essere sentiti?

Cerchiamo di dare risposte a questi dubbi:

- ✓ pare indubbio che il parere del CAL sia obbligatorio ma non vincolante (Mangiameli, 2017);
- ✓ appoggiamo la tesi che la consultazione debba avvenire attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo costituzionalmente preposto a rappresentare le autonomie locali nell'ordinamento regionale. La dottrina prevalente è di questo avviso; si vedano, tra gli altri, Balboni e Brunetti (2011): “riteniamo quindi dimostrata la riferibilità dell'espressione «sentiti gli enti locali» di cui all'art. 116, comma 3, Cost. a un parere obbligatoriamente reso da parte del CAL, con modalità definite, o da definirsi – non potrebbe essere altrimenti – con legge regionale”. Ciononostante, si osserva che non risulta che nelle leggi istitutive dei diversi CAL sia stata prevista questa funzione;
- ✓ siamo dell'avviso che la consultazione ufficiale degli enti locali attraverso il CAL debba avvenire dopo che l'intesa definitiva è stata raggiunta. Infatti, non è escluso che tra l'accordo preliminare e la versione definitiva possano intervenire modifiche e non

sarebbe sensato ottenere un parere su un testo non definitivo. Non è, peraltro, escluso che i testi delle pre-intese siano oggetto di confronto con le rappresentanze degli enti locali (ANCI e UPI) al fine di ottenerne indicazioni e suggerimenti;

- ✓ non si reputa necessaria l'indizione di un referendum consultivo presso la popolazione regionale in quanto nell'art. 116 Cost. si parla, testualmente, di enti e non di popolazione locale.

3.4. L'iniziativa della legge contenente l'intesa e l'approvazione parlamentare

Si possono, in linea astratta, ipotizzare due forme di iniziativa per la legge che deve incorporare l'intesa: regionale (ex art. 121, comma 2, Cost.) ovvero statale (governativa ovvero parlamentare).

Riteniamo che dall'art. 116, comma 3, Cost. si deduca che l'unica forma legittima sia l'iniziativa regionale dacchè solo la Regione (e non lo Stato) mantiene l'interesse a che l'intesa sia attuata ricevendo un ampliamento delle sue competenze.

L'approvazione parlamentare del progetto di legge andrà condotta secondo il modello procedurale consolidato sulla base dell'art. 8 Cost. (intese culti acattolici), che non ammette proposte di emendamento (se non per i profili organizzativi e finanziari ma attinenti la sola parte statale); ciò si spiega con la necessità di salvaguardare l'affidamento regionale rispetto all'accordo raggiunto con il Governo.

In tale direzione va anche il testo degli accordi preliminari che all'art. 2, u.c., chiarisce che *“L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione”*.

Riteniamo, invece, incostituzionale l'utilizzo dello strumento della legge delega (come proposto dalla Regione Veneto che ha inviato, il 23 luglio 2018 al Ministro per gli Affari Regionali, una proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata) in quanto nell'art. 116, comma 3, Cost. è presente una indubitabile riserva rinforzata (sul versante della maggioranza richiesta) di assemblea: a causa della natura costituzionale dell'intesa che modifica il riparto di competenze stato/regioni l'intervento delle Camere deve riguardare l'itero provvedimento e non può essere delegato al Governo. Né vale il riferimento alla riforma Bassanini perché in quel caso il trasferimento fu unilaterale ed ebbe come oggetto solo le funzioni amministrative.

4. Aspetti di criticità ravvisabili nelle pre-intese

4.1. L'omogeneità nel contenuto degli accordi preliminari

Un dato per un verso sorprendente è legato al contenuto uniforme (se non identico) degli accordi preliminari siglati a febbraio 2018, che non solo riguardano le medesime cinque materie ma porterebbero ai medesimi trasferimenti di competenze per le tre Regioni coinvolte.

Questa omogeneità di contenuti si scontra, ontologicamente, con le logiche della differenziazione insite nell'art. 116 Cost.: se una Regione richiede di ottenere maggiori competenze in una certa materia in relazione a peculiarità del proprio territorio o del proprio assetto produttivo ci si aspetterebbe una diversificazione dei trasferimenti, del tutto assente in questa prima fase attuativa.

Certo, questa modalità di azione rende più semplice e rapido il processo di trasferimento e genera minori tensioni all'interno dell'apparato amministrativo statale cui le competenze sono sottratte ma non si crea, in questo modo, una irragionevole disuguaglianza di trattamento rispetto alle altre regioni che, in astratto, hanno le carte in regola per aspirare anch'esse alle nuove competenze?

4.2. La durata del trasferimento e la modificabilità degli accordi

In base alle previsioni degli accordi preliminari (art. 2) le intese sarebbero concluse per un tempo limitato, per una durata decennale con possibilità di rinnovo, rinegoziazione o cessazione "definitiva". Ma è giustificabile l'apposizione di siffatto termine?

La premessa da cui partire è che nella storia repubblicana i trasferimenti di competenze sono sempre stati definitivi e non hanno mai previsto, nel loro testo, clausole risolutive espresse o di eventuale ridefinizione; d'altro canto è anche vero che non erano il frutto di una procedura concertativa ma decisi unilateralmente dallo Stato.

Ciò posto restiamo dell'idea che un trasferimento temporaneo, soprattutto di funzioni amministrative, sia, anche da un punto di vista pratico e finanziario, piuttosto insensato dal momento che coinvolge anche risorse e personale (che subirebbe continui passaggi di status lavorativo) e non si realizza certo in poche settimane.

In secondo luogo, l'art. 1 degli accordi preliminari statuisce che l'intesa possa "*in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione*".

Ciò non appare possibile in quanto eventuali modifiche dell'intesa dovranno essere sottoposte al medesimo procedimento approvativo trattandosi di modifiche dell'ordine costituzionale delle competenze.

4.3. La portata reale dei trasferimenti

Un breve commento, infine, sulla portata reale (ovvero al netto delle rivendicazioni politiche) dei trasferimenti, qualora le intese dovessero riprodurre senza grandi modifiche il testo degli accordi preliminari.

L'impressione che si trae dalla lettura degli allegati è, *rebus sic stantibus*, che l'implementazione delle competenze sarebbe di scarso rilievo, soprattutto sul versante normativo, mentre sul versante amministrativo sarebbero trasferiti un discreto numero di procedimenti (soprattutto in materia ambientale) ma collegati allo stanziamento di risorse modeste.

Si pensi, ad esempio, all'attribuzione di autonomia legislativa (ed organizzativa) in materia di politiche attive del lavoro: non solo non è ben definito che cosa questo significhi (potestà primaria? concorrente? regolamentare?) ma si precisa che occorre tener conto (sotto forma di principi?) di quanto previsto dall'art. 18 del dlgs. 150 del 2015 (che ha attribuito alla competenza regionale la gestione dei centri per l'impiego, il cui personale, con le relative risorse, è stato trasferito alle regioni con la legge di Bilancio 2018 e con un accordo in sede di Conferenza stato-regioni del 24.1.2018); soprattutto si rinvia al futuro la discussione sul nodo risorse, che sono certamente decisive per svolgere adeguate politiche attive del lavoro.

Bibliografia

- A. Anzon (2009), *Problemi ed esperienze del regionalismo asimmetrico secondo l'art. 116 comma 3 della Costituzione italiana*, in Mastromarino, Castella Andreu (a cura di), *Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto*, Milano
- L. Antonini (2002), *Il regionalismo italiano nella prospettiva della differenziazione*, in *Le trasformazioni dello Stato regionale italiano*, Milano, pp. 303 ss.
- E. Balboni - L. Brunetti (2011), *Il ruolo del CAL nell'applicazione dell'art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare riferimento al caso della Lombardia*, in *Le Regioni*, 1/2011, p. 205 ss.
- G. Braga (2003), *La legge attributiva di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle Regioni*, in F. Modugno e P. Carnevale (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa. Vol. III. Rilevanti novità in tema di fonti del diritto dopo la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione*, Giuffr , Milano, pp. 99 ss.
- C. Buzzacchi (2003), *Uniformit  e differenziazione nel sistema delle autonomie*, Milano
- B. Caravita (2002), *Le "vecchie" Regioni speciali e le "nuove" forme di autonomia differenziata*, in Idem, *La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie tra Repubblica e Unione europea*, Torino, 2002 (cap. X).
- A. Cariola, F. Leotta (2006), *Art. 116*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. III, Giappichelli, Torino, pp. 2195 ss.
- E. Carloni (2008), *Teoria e pratica della differenziazione: federalismo asimmetrico ed attuazione del Titolo V*, in *Istituzioni del federalismo*, 1/2008, pp. 76 ss.
- M. Cecchetti (2002), *La differenziazione delle forme e condizioni di autonomia regionale nel sistema delle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2002, Torino 2003, p. 135 ss.
- O. Chessa (2017), *Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico*, in *Astrid Rassegna* n. 14/2017
- F. Cortese (2017), *La nuova stagione del regionalismo differenziato*, in *Le Regioni*, 4/2017, p. 689 ss.
- S. Mangiameli (2017), *Appunti a margine dell'art. 16, comma 3, della Costituzione*, in *Le Regioni*, 4/2017. P. 661 ss.
- L. Michelotti (2012), *A dieci anni dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede sull'acceleratore per l'art. 116, terzo comma, Cost.?*, in *Le Regioni*, 1-2/2012, pp. 111 ss.
- A. Morrone (2007), *Il regionalismo differenziato. Commento all'art. 116, comma 3, della Costituzione*, in *Federalismo fiscale*, 1/2007, p. 139 ss.
- V. Nastasi (2018), *Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione*, in www.forumcostituzionale.it
- F. Palermo (2003), *Il regionalismo differenziato*, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, pp. 55 ss.

- G. Piccirilli (2018), *Gli accordi preliminari per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, cost.* in *Diritti regionali-Rivista di diritto delle autonomie territoriali*
- L. Violini (2007), *Le proposte di attuazione dell'art. 116, III comma*, in *Le Regioni*, 2/2007, pp. 200 ss.
- L. Violini (2008), *Regionalismo differenziato e utilizzazione dell'art. 116, comma 3, Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti sociali)*, in *Istituzioni del federalismo*, 1/2008, pp. 87 ss.
- N. Zanon (2001), *Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, p. 57 ss.